



Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Civile
I Reparto I Divisione

Roma, 09.06.2010

Prot. n. 46927

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Transito del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa – Legge 266/99 art. 14 e D.I. 18.04.2002.

Viste le sempre più numerose richieste di chiarimento sull'applicazione dell'art. 14, comma 5 legge 28 luglio 1999, n. 266 e del decreto interministeriale 18.04.2002, concernenti il transito di cui all'oggetto, si ritiene opportuno, qui di seguito, sintetizzare talune problematiche relative al transito medesimo.

Uno degli aspetti di maggiore criticità della procedura consiste nella individuazione delle sedi cui destinare il personale da transitare per l'assai sovente inconciliabilità tra le specifiche esigenze dei singoli istanti e l'imprescindibile e superiore interesse dell'A.D.

Detta inconciliabilità, originata dall'esponentiale crescita quantitativa del fenomeno, dovuta anche alla "strumentalizzazione" del ricorso alla legge 266/99 quale canale preferenziale rispetto al trasferimento – attesa la distorta lettura dell'art. 2 del D.I. 18.04.2002 – ed alla progressiva indisponibilità, per saturazione delle sedi maggiormente richieste, ha come conseguenza quella di rendere sempre più difficoltosa l'assegnazione in parola.

Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la nozione di soprannumero disciplinata dall'art. 2 del sopracitato D.I. 18.04.2002 non può essere riferita all'organico previsto nei singoli enti, ma all'eccedenza di posizioni in cui il personale transitato è posto rispetto alle posizioni previste nei ruoli del personale civile dell'intera Amministrazione (i posti lasciati liberi dal personale trasferito dai ruoli militari sono resi indisponibili fino al riassorbimento del soprannumero dei posti da questi occupati nei ruoli civili).

./.

Se così non fosse, infatti, in una generalizzata situazione di carenza organica nazionale si genererebbero situazioni di "sopraorganico" in enti dislocati nelle sedi più ambite (Sud Italia) a fronte di evidenti carenze organiche negli enti dislocati nelle sedi meno richieste (Nord Italia).

Pertanto, sulla base di queste premesse ed a seguito di quanto concordato nell'ambito delle riunioni all'uopo tenutesi con i competenti Organi Programmatori si procede alla seguente schematizzazione di quelli che concordemente sono stati fissati come i principi cui ancorare l'attività decisionale di volta in volta necessaria per realizzare il transito nei ruoli civili.

Assegnazione sede di servizio

L'assegnazione della sede di servizio, da effettuarsi nell'ambito di apposite riunioni con i citati Organi Programmatori (Segredifesa, SS.MM e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) avverrà, in una prospettiva funzionale alle **esigenze nazionali** dell'Amministrazione, sulla base del criterio, quale regola generale, dell'assegnazione presso un ente della Forza Armata di provenienza ovvero presso un ente appartenente all'area del Segretariato Generale, secondo le relative esigenze.

Si precisa, in ogni caso, che la sede di servizio verrà individuata con la flessibilità ritenuta necessaria, anche al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse disponibili fra gli Organi Programmatori.

L'indicazione del gradimento della sede di assegnazione, nel passato foriera di ingiustificate aspettative non suffragate da previsione normativa, non verrà più richiesta. Le eventuali ulteriori indicazioni necessarie alla valutazione compiuta del caso potranno essere desunte dalla sede di residenza ovvero dall'eletto domicilio.

Purchè sussistano corrispondenti esigenze funzionali nelle sedi interessate potranno, comunque, costituire deroghe alla procedura, particolari fattispecie degne di protezione, opportunamente motivate e documentate (titolarità legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertate patologie fortemente menomanti, limitate prospettive di vita, etc.).

Ferie

Per quanto concerne la fruizione delle ferie residue del personale militare transitato nelle aree funzionali dei dipendenti civili dell'A.D. occorre premettere che il rapporto di lavoro che consegue al transito – pur non originato da un nuovo atto di assunzione – subisce, tuttavia, una novazione soggettiva nella quale il dipendente viene ad assumere un diverso status giuridico sia per la fonte normativa che per gli istituti che vi ineriscono.

Pertanto, eventuali richieste di ferie maturate in ragione del pregresso rapporto di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione militare e non fruiti all'atto del transito stesso, dovranno essere fatte valere esclusivamente nei confronti di quest'ultima, anche alla luce di quanto contenuto nell'art. 11 del d.P.R. 11.09.2007, n. 171, il quale prevede la possibilità che si dia luogo, nei confronti dei militari che abbiano richiesto il transito, al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria qualora non fosse prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

Va, poi, chiarito che il periodo di aspettativa previsto dal D.I. 18.04.2002 non dà diritto a maturazione di ferie, trattandosi di speciale aspettativa prevista ad hoc nelle more del perfezionamento del transito stesso; pertanto, agli ex militari transitati nell'ente di nuova assegnazione verranno riconosciute le ferie nella misura di gg. 32 (28 gg. + 4 gg. fest. sopresse), così come previsto dall'articolo 16 CCNL 1994/97 – Area Ministeri - , da riproporzionarsi, comunque, in relazione al periodo di servizio effettivo prestato nell'impiego civile dalla data del transito.

./.

Trattamento economico

Per quanto attiene alla determinazione del trattamento economico la Direzione Generale del Personale Civile, avvenuto il transito all'impiego civile dell'ex militare, chiede ai relativi enti di competenza di conoscere gli emolumenti - continuativi e pensionabili - spettanti *ex lege* alla data di decorrenza del giudizio di non idoneità al servizio militare.

Pervenuta la documentazione economica, la scrivente effettua un raffronto tra gli emolumenti che compongono la retribuzione spettante *ex lege* nella posizione di militare (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili, maggiorazioni delle indennità di imbarco, assegno funzionale, maggiorazioni indennità di polizia giudiziaria, classi e scatti stipendiali, indennità mensile pensionabile, beneficio stipendiale ex art. 117 e 120 del R.D. 3458/1928, assegno di valorizzazione dirigenziale) e quella spettante da civile - costituita da stipendio, determinato dal C.C.N.L. in vigore, retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) ed indennità di amministrazione - .

Viene quindi emanato un provvedimento, comprensivo di un assegno riassorbibile qualora il trattamento economico da dipendente civile risulti inferiore a quello in godimento da militare.

L'assegno personale viene riassorbito con i futuri miglioramenti spettanti al personale civile, come stabilito dalla legge 266/99 e dal D.I. 18.2.2002 .

Indennità di Amministrazione

Alcuni dipendenti transitati dai ruoli del personale militare nelle aree funzionali del personale civile dell'A.D., chiedono che dal calcolo dell'assegno *ad personam* venga esclusa l'indennità di Amministrazione, in quanto emolumento accessorio.

Tale impostazione non è condivisibile per le seguenti osservazioni.

Il transito del personale militare nei ruoli del personale civile in quanto non più idoneo al servizio militare, è disciplinato dalla legge 28.07.1999, n. 266 e dal D.I. 18.04.2002 che prevede l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile qualora il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento al momento del passaggio.

Del resto, l'art. 57 della legge 24.12.1993, n. 537 chiarisce che, nei casi di passaggi di carriera, "al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale ... pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione".

L'indennità di amministrazione è stata istituita dall'art. 34, comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997, quale compenso annuo, fisso e retributivo, con carattere di generalità e di continuità (art. 29 c. 3 del CCNL 1994/1997), e quindi con elementi invariabili nel tempo; è, inoltre, pensionabile secondo i criteri indicati dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.335 ed entra nel calcolo della buonuscita.

L'art. 28 del CCNL 1998/2001, nell'elencare le diverse voci che contribuiscono a comporre la struttura della retribuzione, vi include espressamente la indennità di amministrazione.

Si soggiunge, infine, che anche il più recente orientamento legislativo, seguito dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), ha interpretato l'art. 3, comma 57, della legge 537/93 nel senso che "alla determinazione dell'assegno personale concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della (sola) retribuzione di risultato".

E', pertanto, proprio la disciplina contrattuale che, senza operare alcuna distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, considera espressamente l'indennità di amministrazione parte della retribuzione, quale riconoscimento delle effettive funzioni svolte quotidianamente e come tale concorre a formare la base per il calcolo dell'assegno riassorbibile.

./.

Cause di servizio

L'art. 70 della legge 133/2008 dispone che, a decorrere dal 1°1. 2009, il provvedimento formale di riconoscimento della causa di servizio non dà più luogo, per il personale civile, all'incremento percentuale dell' 1,25/2,50 sul trattamento economico (stipendio tabellare e r.i.a.).

Tale norma trova applicazione nei confronti dei dipendenti transitati dai ruoli militari, per i quali la procedura di riconoscimento della causa di servizio, iniziata quando ancora rivestivano lo status di militare, si sia conclusa, dopo il transito nei ruoli civili, con provvedimento successivo al 31.12.2008.

L'erogazione del beneficio economico aggiuntivo è pertanto possibile solo nel caso in cui l'iter procedurale, previsto dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 relativo al riconoscimento di causa di servizio, sia concluso con provvedimento formale adottato dalla Direzione Generale per il personale militare prima che si definisca il transito.

Trattamento di mobilità/trasferimento

Il transito operato a seguito di esplicita domanda dell'interessato, e la conseguente assegnazione ad una sede di lavoro, non costituiscono trasferimento di sede, bensì instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto non trova applicazione la normativa concernente i trasferimenti o la mobilità interna a seguito di soppressioni/ristrutturazione dell'ente di servizio (/legge 836/73 e CCNI sul FUA), e non può essere riconosciuto alcun trattamento economico di trasferimento/mobilità.

Infine si coglie l'occasione per invitare le CC.MM.OO. – e gli organi medico-legali equipollenti – al momento dell'emissione del giudizio di competenza ad attenersi strettamente al dettato dell'art. 14 della legge 266/99, ovvero ad indicare nel verbale "inidoneo al servizio militare incondizionato per lesioni ex lege 266/99" fornendo, nel contempo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del D.I. 18.04.2002 indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Considerata la particolare rilevanza delle problematiche trattate, si raccomanda una capillare diffusione della presente circolare a tutti gli enti dipendenti.

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrica PRETI)
Firmato**